



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
162	08/09/2025	5017	06

Oggetto:

D.lgs. 152/06 art. 208. Variante non sostanziale per adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Ditta IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI SRL con sede legale in Via Già Fontana snc, 82025 Montefalcone di Val Fortore (BN) - Sede Stabilimento Località Montagna snc, 82025 Montefalcone di Val Fortore (BN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia Ambientale*”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 40 del 1/04/2016, modificato successivamente con D.D. n. 33 del 15/04/2020, la società IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L., con sede legale in via Già Fontana n. 66 e sede operativa in località Montagna in Montefalcone di val Fortore (BN) - P.IVA 01343880629, è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di demolizioni e costruzioni;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 97 del 07/10/2022 è stato preso atto della variazione dell’amministratore unico nella persona del sig. *****OMISSIS*****, nato a*****OMISSIS*****

CONSIDERATO CHE:

- a. in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;
- b. ai sensi dell’art. 8 comma 1 del citato D.M. giugno 2024, n. 127 “*Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
- c. con nota acquisita al prot. n. 151239 del 25.03.2025, la società IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L. ha presentato istanza di aggiornamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 40/2016 nonché istanza di autorizzazione EoW “*caso per caso*” specificando quanto segue:
 - *Per i rifiuti inerti, autorizzati con D.D. n. 40 del 01/04/2016 e ss.mm.ii., elencati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto 127/2024 si applicherà quanto previsto dal citato Regolamento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti (EoW);*
 - *Per il rifiuto classificato con CER 17 05 04 proveniente da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica e pertanto non rientrante nell’ambito di applicazione del D.M.127/2024 (come riportato alla lett. a dell’allegato 1 “Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”) si opererà in conformità con quanto previsto all’art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante autorizzazione caso per caso, come definito dalle linee guida SNPA 41/2022.*
 - *Per i rifiuti, autorizzati con D.D. n. 40 del 01/04/2016 e ss.mm.ii., non rientranti nell’ambito di applicazione del 127/2024 si opererà in conformità con quanto previsto all’art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante autorizzazione caso per caso, come definito dalle linee guida SNPA 41/2022, nello specifico trattasi dei codici EER 010399; EER 170802; EER 010504 ;*

- d. con nota PG n.160490 del 28.03.2025 questa UOD ha richiesto integrazioni documentali e nello specifico: Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto; Parere del Comune di Montefalcone di Val Fortore in quanto trattasi di impianto esistente non localizzato in zona industriale;
- e. con nota acquisita al PG n. 188455 del 11.04.2025 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- f. pertanto, con nota PG n. 194022 del 16.04.2025 questa UOD ha richiesto all'ARPAC il parere di competenza ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs.152/06 relativo alla cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso";

RILEVATO CHE:

- a. con nota prot.n. 28865/2025, acquisita al PG n. 224251 del 06.05.2025, l'ARPAC ha espresso parere favorevole alla modifica proposta dalla Ditta per i rifiuti ammissibili in base al DM 127/24 e per l'EER 010399 nei limiti precisati, invece ha espresso Parere negativo relativamente agli EER 170802, 010504 e 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica per la produzione di aggregati riciclati per le seguenti motivazioni:
 - 1. Relativamente **all'EER 170504**, si rileva preliminarmente che il DM 127/2024 nell'allegato 1 punto a prevede che "Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica". Pertanto, al punto citato è esplicitamente esclusa la possibilità di produrre aggregato riciclato da rifiuti interrati rilevando comunque che la ditta non ne ha previsto l'ingresso in impianto. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da siti contaminati oggetto di operazioni di bonifica manca l'analisi dettagliata della tipologia di rifiuti interessata, che ovviamente potrà essere effettuata solo nell'ambito di uno specifico progetto di bonifica a seguito delle indagini di caratterizzazione ambientale e che solo in tale procedimento ne potrà essere programmata la gestione, sempre tenendo conto di quanto su evidenziato e delle limitazioni comunque poste dal citato DM 127/24. Per un eventuale diverso prosieguo da parte della ditta si richiama quanto previsto nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica all'interpello del 14.11.2022 - prot. 174315 — della Provincia di Trento, che, sebbene riferito al DM 152/2022, risulta comunque possibile mettere in relazione con il procedimento in essere: in tale risposta è stato evidenziato come per scopi specifici DIVERSI dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del DM. N. 152/2022, resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorizzazione "caso per caso" in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.. Pertanto, si ritiene di esprimere parere non favorevole per le motivazioni suindicate in relazione all'applicazione dei criteri proposti inerenti alla casistica di rifiuti EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
 - 2. Il rifiuto avente codice **EER 170802** sebbene presente nel DM 5.2.98 nella la tipologia 7.1, non è stato tuttavia motivatamente incluso nel DM 127/2024 per la produzione di aggregati riciclati: infatti, come evidenziato dall'ISPRA, Consiglio di Stato e dall'ANPAR non risulta compatibile dal punto di vista prestazionale (materiale friabile con basse caratteristiche meccaniche in particolare alla compressione) e in quanto si tratta di materiale con rilascio di notevoli quantitativi di solfati. Pertanto, avendo proposto la ditta destinazioni/usi di tale materiale mirate alla produzione di aggregato riciclato, si ritiene pertanto di esprimere parere non favorevole per le motivazioni suindicate in merito alla destinazione dei rifiuti EER 170802 a base di gesso per la produzione di aggregato riciclato. Si fa presente che risulta in corso di approvazione uno specifico decreto EoW su tali materiali.
 - 3. La ditta ha proposto **l'EER 010504** con le seguenti caratteristiche riportate a pag. 12 della Relazione Tecnica: Tipologia: detriti di perforazione - Provenienza: attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua -Caratteristiche

del rifiuto: detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organosmectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/ Kg sul secco, IPA <10 ppm

Si rileva che tale EER risulta conforme a quanto previsto nel DM 5.2.98 nella tipologia 7.14, che prevede tra le altre possibilità le seguenti opzioni di recupero al punto 7.14.3:

cementifici [R5]; utilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R5].

Risulta previsto nel DM 5.2.98 la destinazione di tale materiale per cementifici, recuperi ambientali (previa eventuale desalinizzazione) o per copertura di discariche RSU. Tuttavia, è da rilevare che nel DM 127/24 tale tipologia di rifiuto, la quale risulta invece ben determinata e caratterizzata, non è stata inclusa tra i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregati riciclati. Pertanto, si ritiene che le attività associabili al DM 127/24 siano in funzione delle norme UNI richiamate nel citato DM.

Pertanto, avendo proposto la ditta destinazioni/usi di tale materiale mirate invece proprio alla produzione di aggregato riciclato, si ritiene di esprimere parere non favorevole per le motivazioni suindicate in merito alla destinazione dei rifiuti EER 010504 per questa finalità.

b. L'Agenzia ha inoltre proposto le seguenti prescrizioni operative complementari rispetto a quanto già previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, e di quanto già prescritto nei precedenti Pareri ARPAC:

- *ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta;*
- *in generale la ditta dovrà garantire lo stoccaggio delle EoW ottenute tenendo separate le varie tipologie di prodotti;*
- *garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti Decreti;*
- *in ossequio a quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 la ditta prima dell'adozione del provvedimento finale dovrà:*
 - ***ritrasmettere la tabella riassuntiva dei quantitativi massimi stoccabili di rifiuti e di End of Waste;***
 - ***aggiornare la Planimetria di allocazione dei rifiuti e delle End of Waste,***
 - ***fissare per le end of waste prodotte la tempistica massima di stoccaggio,***

per i rifiuti in ingresso trattandosi di rifiuti non pericolosi il limite temporale di stoccaggio massimo dovrà essere assunto pari ad un anno, in linea con quanto previsto dalla Circolare MINA 1121/2019;

- c. con nota PG n. 244901 del 16/05/2025, e successivo sollecito PG n. 424884 del 01.09.2025, questa UOD ha trasmesso alla società il suddetto parere, richiedendo la trasmissione della documentazione aggiornata come indicato dall'ARPAC;
- d. con nota acquisita al PG n. 438620 del 09.08.2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ed ha dichiarato di *“prendere atto relativamente a quanto espresso nel parere favorevole Arpac prot.n. 28865/2025 in merito ai rifiuti aventi codice EER 170802, EER 010504 e EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, per i quali sarà effettuata la sola messa in riserva R13”*. In merito alla tempistica massima di stoccaggio per le End of waste prodotte ha dichiarato che: *“i rifiuti in ingresso sono del tipo non pericoloso e pertanto il*

limite temporale massimo di stoccaggio delle End of waste prodotte è pari ad un anno, in linea con quanto previsto dalla Circolare MINA n. 1121/2019” ;

RITENUTO, PERTANTO, in considerazione del parere negativo espresso da ARPAC, di non poter procedere con l'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto mediante procedura "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, dei codici EER 170802, 010504 e 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica per la produzione di aggregati riciclati, e di dover conseguentemente disporsi limitatamente al solo adeguamento dell'autorizzazione vigente alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2024;

TENUTO CONTO

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 21.07.2025, che nei confronti del Rappresentante Legale della società, e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- a. l'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. Il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia MEOLI, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessione di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale per l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 40 del 01/04/2016 al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione,*

altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", richiesta dalla società IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L., con sede legale in via Già Fontana n. 66 e sede operativa in località Montagna in Montefalcone di val Fortore (BN) - P.IVA 01343880629, legalmente rappresentata dal sig. *****OMISSIS*****, nato a*****OMISSIS***** , per i rifiuti ammissibili in base al DM 127/24 e per l'EER 010399;

2. **NON AUTORIZZARE** l'applicazione della procedura End of Waste "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs. 152/06 relativamente agli EER 170802, 010504 e 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica per la produzione di aggregati riciclati, in considerazione del parere negativo espresso da ARPAC con nota prot. n. 28865/2025, come indicato in premessa.

3. **SPECIFICARE CHE** la tabella riepilogativa dei codici EER approvata con D.D. n. 40/2016 viene pertanto aggiornata e sostituita da quella seguente:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	Q.TÀ t/anno
17 01 01	Cemento	R5/R13	3.884,4
17 01 02	Mattoni	R5/R13	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5/R13	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5/R13	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5/R13	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5/R13	
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5/R13	
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5/R13	
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5/R13	
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5/R13	78
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5/R13	3.510
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica)	R13	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13	78
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R5/R13	31,2
01 05 04	Rifiuti e fanghi di perforazione di pozzi per acque dolci	R13	31,2
TOTALE			7.800

Quantità massime stoccabili in ogni momento

CER	DESCRIZIONE	Area messa in riserva (mq)	Q.TÀ stoccabili in ogni momento	
			mc	ton

17 01 01	Cemento	15	30	45
17 01 02	Mattoni	15	30	45
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	15	30	45
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	15	30	45
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	60	120	180
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	15	30	45
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15	30	39
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15	30	39
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15	30	39
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	40	52	78
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	155	310	403
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica)	15	30	39
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	15	30	45
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	15	24	31,2
01 05 04	Rifiuti e fanghi di perforazione di pozzi per acque dolci	40	24	31,2
TOTALE		460	830	1.149,4

4. **STABILIRE CHE** la modifica non sostanziale di che trattasi è approvata secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici, acquisiti al prot.n.438620 del 08.09.2025;
 - Allegato 1_ Planimetria generale post opera;
5. **SPECIFICARE CHE** la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
6. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precedenti decreti dirigenziali, non in contrasto con il presente atto;
7. **FAR PRESENTE CHE** la ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - in generale la ditta dovrà garantire lo stoccaggio delle EoW ottenute tenendo separate le varie tipologie di prodotti;
 - con riferimento alla normativa di settore per l'End of Waste dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, destinati alla produzione di aggregato riciclato, **la Ditta è tenuta all'ottemperanza di tutto quanto previsto dal Decreto MASE n.127 del 28/06/2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di**

origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” in vigore dal 26/09/2024 che abroga, da tale data, il Decreto Ministeriale n.152/2022, rinviando al rispetto degli Allegati, tabelle, verifiche, procedure analitiche e prestazionali da seguire riportati nel suddetto Decreto n.127/2024;

- **relativamente al codice EER 010399**, rispettare quanto evidenziato dall'ARPAC nel parere PG n. 28865/2025 e che di seguito si riporta:

La ditta ha proposto l'EER 010399 con le seguenti caratteristiche riportate a pag. 12 della Relazione Tecnica:

Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate

Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia

Si rileva che tale EER risulta conforme a quanto previsto nel DM 5.2.98 nella tipologia 7.2, che prevede tra le altre possibilità le seguenti opzioni di recupero al punto 7.2.3

- a. cementifici [R5];*
- b. utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];*
- c. utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];*
- d. ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];*
- e. utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];*
- f. utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].*

Pertanto, sebbene tale rifiuto non sia incluso nel DM 127/24 trattandosi di un rifiuto non specificato altrimenti, si prende atto della precisa identificazione tipologica da parte della ditta per l'individuazione di tale rifiuto: quindi l'EER 010399 dovrà avere le caratteristiche rigidamente conformi a quanto indicato a pag. 12 della Relazione Tecnica, ossia materiale inerte in pezzatura e forma varia, prescrivendo inoltre che non sia pulverulento, non sia fangoso e non sia classificato come pericoloso il tutto da confermarsi tramite specifica analisi chimico-merceologica almeno annuale per ogni impianto di provenienza o con frequenza inferiore in occasione di modifiche del ciclo produttivo. Ogni carico in ingresso dovrà essere accompagnato da specifica dichiarazione del responsabile dell'impianto di produzione attestante le caratteristiche suindicate, l'effettuazione solo di lavorazioni di tipo fisico-meccanico e non chimico e quindi l'assenza di utilizzo di sostanze chimiche nell'intero ciclo di produzione di tale rifiuto: tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, previa effettuazione di eventuali verifiche di controllo, per accettazione da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto di destinazione-IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI SRL;

8. PRECISARE CHE:

- a. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
 - b. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, la variazione dell'assetto societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del D.lgs.152/2006 e smi;
 - c. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
 - d. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
9. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI S.R.L.;
10. **TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”, alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Montefalcone di Valfortore (BN); all'ASL Bn1; all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
11. **INVIARE** il presente decreto, telematicamente, alla Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente “Regione Casa di Vetro” per la pubblicazione;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DOTT. MICHELE RAMPONE